

ARCHIVIO CAPITOLINO –TITOLARIO GENERALE POSTUNITARIO

TITOLO 32: DAZIO DI CONSUMO

(Estremi cronologici: 1871-1908; 1910-1913; 1915-1918; 1920-1921. Consistenza: fascicoli n. 1241; buste n. 31)

Il Titolo 32 del Titolario generale postunitario racchiude materiale documentario relativo al dazio di consumo, l'imposta indiretta sui consumi che colpiva tutte le merci, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse, e rappresentava la maggior fonte di entrata della finanza locale.

Ai fini della percezione del dazio si distinguevano comuni chiusi o aperti, i primi erano quelli con una popolazione di oltre ottomila abitanti e dotati di mura o barriere daziarie. Nei comuni chiusi il dazio si percepiva al passaggio dei generi alla linea daziaria, che poteva essere simbolica o coincidere con le mura di una città; in quelli aperti sulla vendita al minuto dei generi daziabili, o mediante abbonamenti stipulati tra l'Amministrazione ed il contribuente.

La città di Roma, avendo sia un recinto murato, sia un territorio circostante, era tra i comuni in cui si applicava un doppio regime di esazione del dazio, in quanto considerata comune chiuso per la parte interna ed aperto per quella esterna, detta anche forese¹.

Le carte si riferiscono sia alla gestione del servizio di riscossione dell'imposta, sia al personale. A quest'ultimo in particolare, è dedicata la maggior parte dei documenti.

Nei primi mesi di vita del nuovo Regno d'Italia il dazio di consumo a Roma fu riscosso direttamente dal Governo. Dal primo aprile 1871 la gestione del dazio consumo governativo e comunale, e della tassa sul macinato, fu affidata al Comune di Roma² per tornare successivamente, per effetto della legge 20.07.1890, al Governo³, previa corresponsione al municipio di un canone annuo.

Tali passaggi di competenze implicarono anche la cessione degli impiegati addetti alla materia fiscale, che da governativi divennero comunali e poi di nuovo governativi, con ripercussioni sul loro status giuridico-amministrativo ai fini della ricostruzione della carriera e della liquidazione della pensione. Poiché tali impiegati erano pervenuti al Comune di Roma con i tenui stipendi che fruivano già sotto il Governo pontificio, sia pure incrementati dall'uso, specie per gli addetti alle porte, di accettare regalie varie, l'Amministrazione

¹ Cfr b. 9, fasc. 56

² Cfr b. 1, fasc. 12, 38, 65, 78

³ Cfr b. 25, fasc. 27; b. 27, fasc. 52

comunale nel 1876, per evitare tale illecito e soddisfare le richieste dei dipendenti, approvò il nuovo organico del personale del dazio consumo con i relativi aumenti di stipendio⁴. Anche per le “giubilazioni” non poche furono le questioni sollevate dal personale daziario per rivendicare il periodo trascorso alle dipendenze del comune, in quanto la liquidazione della pensione, spettante al Governo, sarebbe stata più vantaggiosa se calcolata in base ai regolamenti municipali⁵. Sempre al personale si riferiscono numerose istanze: per un impiego⁶, per la concessione di sussidi o gratificazioni⁷, per il rilascio di certificati di servizio⁸. Completano la documentazione in oggetto i fascicoli nominativi con le posizioni matricolari⁹ e personali¹⁰ degli impiegati daziari; i provvedimenti disciplinari verso il personale colpevole d’irregolarità contabili o brogli a danno dell’Erario comunale¹¹ e qualche raro caso di encomio alle guardie daziarie¹² per aver sventato tentativi d’introduzione fraudolenta di merce in città.

Sebbene il Titolare generale postunitario dedichi un intero titolo, il 31, al dazio sul macinato, anche nel più generico titolo 32 si ritrovano vertenze relative alla ripetizione d’indebito per la tassa pagata sul macinato che s’introduceva a Roma, tassa che si sommava a quella già pagata sul luogo di macinazione dei cereali¹³.

Interessanti sono gli atti relativi alla classificazione e valutazione dei generi da tassare¹⁴, aumentati sensibilmente nel corso degli anni, ed i reclami contro la tassazione di generi non sottoposti al dazio, o erroneamente classificati¹⁵. Da segnalare anche le carte relative alle

⁴ Cfr b. 10, fasc. 67

⁵ Cfr b. 23, fasc. 24; b. 27, fascc. 37, 44

⁶ Cfr b. 1, fasc. 81, b. 7, fascc. 5, 12; b. 9, fascc. 25, 39; b. 10, fascc. 18, 20, 42, 44, 48, 57, 63, 79, 93; b. 11, fascc. 22, 52, 60, 66, 70, 73, 95; b. 14, fasc. 2; b. 19, fasc. 22; b. 30, fasc. 24

⁷ Cfr b. 10, fascc. 71, 94; b. 11, fascc. 4, 10, 21, 28, 39, 65; b. 15, fasc. 17; b. 21, fasc. 21; b. 22, fasc. 5; b. 23, fasc. 19; b. 27, fascc. 37, 45, 48; b. 28, fasc. 32; b. 30, fascc. 4, 10, 12, 16

⁸ Cfr b. 28, fascc. 20, 22, 25, 27, 33; b. 30, fascc. 8, 15, 21, 27, 36, 40, 50

⁹ Cfr b. 9, fascc. 51, 54; b. 10, fascc. 2, 7, 11, 15, 22, 51; b. 11, fascc. 44, 56, 81, 85, 87-89, 91, 93, 97, 99, 102; b. 12, fascc. 1, 4, 6-7, 9, 11, 29-30, 34; b. 13, fascc. 6, 8, 15, 17, b. 14, fasc. 13; b. 15 fasc. 1, 7, 27, 35; b. 16, fascc. 4, 9-10, 17; b. 17, fascc. 1-2, 9, 11, 20-24; b. 18, fascc. 1, 4, 6-7, 17, 21-22; b. 19, fascc. 3, 7, 15, 18, 20-21, 31-32; b. 20, fascc. 2, 5-6, 12, 18-20, 23, 25; b. 21, fascc. 2-3, 8, 10-11, 16-18, 24, 27; b. 22, fascc. 8, 17-19, 21, 31, 35-36; b. 23, fascc. 6-12, 17, 21-22, 28-41, 45, 50-52, 59-60, 62, 64-65, 68-69, 74, 80; b. 24, fascc. 2-7, 10, 13-27, 29, 31, 35-40, 42-43, 45; b. 25, fascc. 4-8, 11-13, 19-26; b. 26, fascc. 3-9, 16-19, 21-22, 25-47; b. 27, fascc. 1-4, 6-7, 12-13, 15-16, 18-23, 26-27, 31-33; b. 28, fasc. 10; b. 30, fasc. 14

¹⁰ Cfr b. 20, fascc. 7, 11, 13, 15, 22, 24; b. 21, fascc. 12, 15, 20; b. 22, fasc. 25; b. 23, fascc. 43-44, 46-49, 53-58, 61, 63, 66-67, 70-73, 75-79; b. 24, fascc. 1, 8-9, 11-12, 28, 30, 32-34; b. 24, fasc. 44; b. 25, fascc. 1-3, 9-10, 14-17; b. 26, fasc. 10-15, 23-24; b. 27, fascc. 5, 8-11, 14, 17, 29-30

¹¹ Cfr b. 2, fasc. 35; b. 6, fascc. 7, 38; b. 7, fasc. 13; b. 8, fasc. 22; b. 19, fascc. 27-28

¹² Cfr b. 9, fascc. 15, 23, 27

¹³ Cfr b. 2, fascc. 19-20; b. 3, fascc. 1, 8; b. 4 fascc. 4-5, 9; b. 5, fasc. 10, b. 6, fascc. 3, 14, 21; b. 7, fasc. 26; b. 8, fascc. 5; b. 14, fasc. 5; b. 30, fascc. 29, 33-34

¹⁴ Cfr b. 2, fasc. 41; b. 3, fascc. 5-6; b. 4, fascc. 6-7; b. 5, fascc. 4-5, 7; b. 8, fasc. 6

¹⁵ Cfr b. 11, fasc. 90

istanze per la riduzione o l'esonero dal pagamento del dazio di consumo¹⁶. Tra queste alcune si riferiscono agli utensili ed ai mobili degli uffici governativi giunti in città in occasione del trasferimento degli organi centrali dello Stato da Firenze a Roma¹⁷.

In ultimo, vanno ricordati alcuni fascicoli inerenti la manutenzione e scelta dei locali destinati ad ospitare gli uffici daziari¹⁸ ed altri riguardanti l'ampliamento della cinta daziaria¹⁹, deliberato con decisione consiliare del primo marzo 1885 e realizzato in fasi successive nel 1886 e nel 1888.

Quanto ai criteri d'inventariazione, le carte sono ordinate in base al numero crescente di protocollo generale e, in alternativa, se prive di quest'ultimo, collocate alla fine dell'anno di appartenenza. Per la datazione, espressa nella forma anno-mese-giorno, si sono considerate la data iniziale e quella finale riportate sui documenti, comprendendo in esse anche gli allegati. Al contrario, non si sono considerate le date di bandi, notazioni ed opuscoli vari a stampa, a meno che non fossero gli unici presenti nel fascicolo. Degli opuscoli a stampa si è riportata la segnalazione nel campo note, indicandone autore, titolo, luogo e data di edizione. Nel caso di atti privi di datazione si è fatto riferimento alla data del protocollo. Le date incomplete sono state riportate riempiendo con altrettanti zeri i campi fissi mese e/o giorno della scheda informatizzata del database *Access*, utilizzata per l'inventariazione. Le buste, individuate anche da un numero di catena, sono numerate progressivamente all'interno di ciascun titolo, mentre i fascicoli hanno una numerazione progressiva all'interno di ciascuna busta. Nel campo "oggetto" si è riportato tra virgolette il titolo del fascicolo, se presente; altrimenti si è elaborato un titolo che descrivesse sinteticamente il contenuto del fascicolo, senza specificarne la tipologia documentaria, spesso compresa nel titolo.

02 ottobre 2007

MARIA RENATA GARGIULO

L'inventario è consultabile solo su supporto informatico.

¹⁶ Cfr b. 1, fasc. 71, 75; b. 2, fasc. 2 ; b. 5, fasc. 9

¹⁷ Cfr b. 1, fasc. 51, 56; b. 2, fasc. 6; b. 7, fasc. 18

¹⁸ Cfr b. 6, fasc. 8, 40-41; b. 9, fasc. 41, 43; b. 10, fasc. 97; b. 14, fasc. 3 ; b. 15, fasc. 28

¹⁹ Cfr b. 15, fasc. 32 ; b. 17, fasc. 18 ; b. 23, fasc. 2, 20 ; b. 25, fasc. 31-32 ; b. 27, fasc. 25; b. 28, fasc. 5; b.30, fasc. 7